

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Leonardo Patroni Griffi..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Marilena Rispoli Farina ..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Avv. Roberto Manzione ..... Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 28.09.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO E DIRITTO

Il ricorrente, titolare di una carta di credito scaduta a dicembre 2009, ha contestato l'avvenuto utilizzo fraudolento della carta sostitutiva di cui non era mai entrato in possesso e ha chiesto all'ABF di condannare la società emittente al rimborso di quanto fraudolentemente sottrattogli.

Secondo l'esposizione dei fatti il cliente, a fine gennaio 2010, non vedendosi recapitare la rinnovata carta di credito contattava il call center dell'emittente chiedendo il blocco della carta e l'invio di altro duplicato ricevendo rassicurazioni circa l'inoltro della stessa alla banca ove insisteva il conto di addebito; di seguito, il 10.2.2010, il titolare richiedeva alla propria banca la trasmissione, per posta interna, della carta presso lo sportello bancario di competenza. A febbraio 2009, non essendo ancora entrato in possesso della carta di credito, il ricorrente ne chiedeva nuovamente il blocco, apposto il 22.2.2010.

L'estratto conto ricevuto nel successivo mese di marzo evidenziava addebiti pari complessivamente ad € 5.100,00 per utilizzi della carta di credito avvenuti nelle date del 12.2.2010 (per € 2.500,00 presso una pizzeria), del 27.2.2010 (per € 40,00 presso un



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

distributore di carburante) e dell'1.3.2010 (per € 2.600,00 presso la medesima pizzeria). A quel punto la società emittente provvedeva al blocco della carta di credito.

Disconosciute le operazioni sopra riportate, il danneggiato denunciava i fatti in cui era occorso alle competenti autorità di polizia il 15.3.2010.

La società emittente rigettava la richiesta del cliente, dicendosi esonerata da qualsiasi responsabilità circa la richiesta di trasmissione della carta di credito ad uno sportello specifico della banca di appoggio. Risultava, infatti, che lo strumento di pagamento, spedito per corriere, fosse pervenuto alla sede centrale della banca il 27.1.2010 e successivamente, su richiesta dello stesso cliente, spedito per posta interna ad un'altra agenzia.

In sede di controdeduzioni la società emittente la carta di credito ha ribadito l'esonero da ogni responsabilità per "gli effetti dannosi della dinamica in esame ed ha reso nota di aver ritenuto "opportuno" rimborsare la somma di € 5.166,45 al ricorrente (producendo copia del relativo bonifico), pur riservandosi di agire nei confronti della banca di appoggio.

Ciò posto, la resistente ha chiesto all'ABF di pronunciare la cessazione della materia del contendere.

Con e-mail del 28.7.2010 il ricorrente ha dato conferma dell'avvenuto accredito delle somme richieste ed ha comunicato di "*considerare estinto il ricorso*".

**P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI